



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N° 92/2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n. 37358 in data 19/11/2018, con la quale la "IDRA" S.n.c. ha richiesto l'emanazione di un'ordinanza di sicurezza della navigazione in vista dell'effettuazione, per conto della società "GEMMO" S.p.a., dell'operazione di rimozione della condotta di presa a mare in uso al Nuovo Palazzo del Cinema, prevista svolgersi nel periodo compreso tra il 03/12/2018 e il 21/12/2018, con l'ausilio di unità navali e personale subacqueo, in quanto in parte riemersa dal fondale;

VISTA: la propria Ordinanza n°71/2010 in data 24/06/2010 (Costruzione di n°2 pozzetti per l'aspirazione di acqua per asservire il nuovo palazzo del Cinema del Lido di Venezia);

VISTA: la propria Ordinanza n°43/2012 (Disciplina della navigazione in prossimità della costa) e n°44/2012 (Ordinanza di sicurezza balneare), entrambe datate 26/04/2012;

RITENUTO: indispensabile disciplinare i pubblici usi degli specchi acquei limitrofi alle aree di intervento, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione vita umana in mare;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

Che nell'arco temporale compreso dal giorno 03/12/2018 al giorno 21/12/2018, in funzione delle condizioni meteomarine, la "IDRA" S.n.c. eseguirà, con l'ausilio di unità navali e personale subacqueo, i lavori di rimozione della condotta di presa acqua di mare in uso al Nuovo Palazzo del Cinema, posta lungo il litorale del Lido di Venezia nel punto di coordinate latitudine 45°24.1'N – longitudine 012°22.4'E (WGS84).

ORDINA

ART. 1

nell'arco temporale compreso dal giorno 03/12/2018 al giorno 21/12/2018, in funzione delle condizioni meteomarine, nell'area di mare estesa per un raggio di 50 (cinquanta) metri dal punto di cui al "rende noto", sino alla conclusione delle attività in questione, sono temporaneamente vietate le seguenti attività: la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, il transito e/o qualsivoglia altro uso pubblico.

Le unità in transito nelle vicinanze dello specchio acqueo di cui al precedente comma procedano alla minima velocità necessaria per la manovra di governo in sicurezza, e comunque tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale della ditta esecutrice delle attività di indagine subacquea.

ART. 2

La "IDRA" S.n.c., quale responsabile delle attività, dovrà osservare le seguenti particolari prescrizioni :

- acquisire tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Autorità;
- accertarsi che le unità impiegate siano in possesso, per tutta la durata delle operazioni, della prescritta documentazione antinfortunistica e di sicurezza della navigazione in corso di validità;
- comunicare le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei lavori alla Capitaneria di porto di Venezia;
- apporre in corrispondenza della zona di intervento i previsti segnalamenti diurni e notturni, che garantiscano adeguata visibilità anche in condizioni di particolari condizioni meteo marine (nebbia);
- prevedere, durante lo svolgimento delle attività, un idoneo servizio di vigilanza *in loco* per impedire l'avvicinamento di bagnanti e/o piccoli natanti e, quindi, potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità;
- redigere, a termine lavori, una dettagliata relazione sull'intervento posto in essere, da partecipare anche alla Capitaneria di porto di Venezia per ogni opportuna valutazione inerente alla sicurezza della navigazione;
- far pervenire per tempo alla Capitaneria di porto di Venezia apposita dichiarazione concernente lo stato dei lavori ai fini dell'abrogazione ovvero della proroga della presente Ordinanza.

ART. 3

Il **Comandante del mezzo nautico** impiegato nelle attività di cui al rende noto dovrà osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- mantenersi in continuo contatto VHF con la Sala operativa della Capitaneria di porto di Venezia;
- comunicare alla Capitaneria di porto di Venezia, qualsiasi impedimento per l'esecuzione del programma di intervento;
- esporre a riva, durante l'esecuzione dei lavori, i segnali ed i fanali prescritti dal vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).

ART. 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*